



& **Diritto Avanzato**

Uso di documenti o provvedimenti giurisdizionali falsi: illecito disciplinare

Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l'ordinamento, la società e il prestigio dell'intera classe forense.

[massima ufficiale]

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campi),
sentenza n. 47 del 27 maggio 2020 (pubbl. 2.12.2020)**

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giovanni ARENA	“
- Avv. Ettore ATZORI	“
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	“
- Avv. Giampaolo BRIENZA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Patrizia CORONA	“
- Avv. Donato DI CAMPLI	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	“
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	“
- Avv. Gabriele MELOGLI	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Mario NAPOLI	“
- Avv. Giovanna OLLA’	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], avverso la decisione pronunciata il 24 febbraio 2011, depositata nella segreteria dell'Ordine il 27

novembre 2012, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo gli infliggeva la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo degli Avvocati;

Il ricorrente, avv. ██████████ non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Donato Di Campi;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso e l'applicazione, in luogo della cancellazione, della sospensione per anni tre.

FATTO

Con ricorso depositato il 27 dicembre 2012 l'Avv. ██████████, in proprio, ha impugnato la decisione del C.O.A. di Palermo del 24 febbraio 2011, depositata il 27 novembre 2012, con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della cancellazione essendo stati ritenuti fondati i seguenti capi di incolpazione:

- 1) *“per aver incassato somme di denaro senza rilasciare regolare ricevuta, così violando l'art. 15 del Codice Deontologico Forense;*
- 2) *per non aver fornito chiarimenti ai propri clienti sullo svolgimento del mandato affidatogli, così violando l'art. 40 canone II del Codice Deontologico Forense;*
- 3) *per non aver presentato e fornito alcun chiarimento in sede istruttoria, sebbene più volte convocato dal consigliere delegato, così violando l'art. 24 del Codice Deontologico Forense;*
- 4) *per aver consegnato ai propri assistiti una copia del ricorso al C.G.A. artefatta nei timbri violando l'art. 6 del Codice Deontologico Forense;*
- 5) *per aver con il proprio comportamento recato disdoro alla classe forense così violando l'art. 5 del Codice Deontologico Forense.”*

Il procedimento disciplinare è stato rubricato in data 17 giugno 2008 a seguito di esposto del 29 maggio 2008 presentato da ██████████ ed altre dodici persone, le quali hanno rappresentato di aver ottenuto, in esito ad una sentenza penale, il riconoscimento del proprio diritto a richiedere il risarcimento del danno patito (sia come danno emergente che come lucro cessante) in conseguenza dell'accertata illegittimità dell'estromissione dalla graduatoria per la selezione e l'avviamento al lavoro di assistenti socio sanitari.

Gli esponenti hanno dedotto: - di essersi determinati a ricorrere al T.A.R. e di essersi rivolti, dietro suggerimento dell'avv. ██████████, anche all'avv. ██████████; - di aver effettuato i pagamenti di somme di denaro pro quota ai due professionisti anche per ottenere una consulenza da un ragioniere; - di non aver mai ricevuto notizie circa lo stato del giudizio; - di avere infine appreso dell'esito negativo dello stesso avanti al T.A.R.; - di aver deciso di ricorrere al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; - di aver versato, ognuno, un ulteriore fondo spese di € 200,00 per l'avv. ██████████ e di € 200,00 per un

avvocato Cassazionista per il tramite dello stesso avv. [REDACTED]; - di aver sollecitato il professionista per avere le opportune informazioni e per assicurarsi che lo stesso rispettasse il termine di scadenza per l'impugnativa (18/7/2007), ma di non aver ricevuto alcun riscontro; - di essere stati convocati a novembre 2007 per un colloquio con l'avv. [REDACTED] nel corso del quale è stata loro esibita una copia del ricorso che il professionista dichiarò di aver già depositato al C.G.A.; - di aver dubitato della veridicità dell'affermazione esaminando il ricorso stesso, che presentava in modo evidente delle anomalie e di aver quindi cercato di contattare senza esito il professionista, che nel frattempo aveva trasferito, senza comunicarlo, il proprio domicilio di Palermo da Via [REDACTED]; - di aver svolto direttamente indagini recandosi in Tribunale e di aver ivi verificato che il numero apposto nell'ultima pagina del ricorso in loro possesso si riferiva in realtà ad un altro vecchio atto della Corte dei Conti; - di aver tentato inutilmente di contestare l'accaduto direttamente all'avv. [REDACTED] il quale, dapprima resosi irreperibile, è stato sorpreso il giorno 17 gennaio 2008 fuori dal portone del suo studio in [REDACTED] senza potersi quindi rifiutare di ricevere i propri assistiti; - nel corso del colloquio, pur avendo l'avvocato cercato di tranquillizzare gli esponenti, sono sorti forti contrasti talché è stata chiamata la Polizia che è intervenuta cercando di riappacificare gli animi, onde clienti ed avvocato si sono dati appuntamento per il successivo giorno 19 gennaio 2008 al quale, peraltro, l'avv. [REDACTED] non si è presentato non dando più notizie di sé neppure in seguito. Concludevano quindi chiedendo l'intervento del C.O.A.

Il fascicolo disciplinare è aperto il 17 giugno 2008 anche a carico dell'avv. [REDACTED] e di tanto è stata data comunicazione agli interessati.

L'avv. [REDACTED] è stato sentito dal Consigliere Delegato in data 24 novembre 2008 mentre l'avv. [REDACTED], benché convocato, non si è presentato.

L'avv. [REDACTED] in data 8 gennaio 2009 ha presentato memoria difensiva con la quale ha censurato il comportamento degli esponenti, con il cui consenso aveva associato a sé l'avv. [REDACTED], in quanto non si sono più rivolti a lui esautorandolo di fatto ed avvalendosi unicamente del nuovo difensore.

Il C.O.A. di Palermo ha dato quindi impulso all'attività istruttoria richiedendo il 28 gennaio 2009 informazioni alla Procura della Repubblica di Palermo, che in data 8 febbraio 2009 ha comunicato che non risultava pendente alcun procedimento a carico dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED].

Il procedimento disciplinare è stato formalmente aperto in data 24 giugno 2010. All'udienza del 9 dicembre 2010 sono stati sentiti gli incolpati avv. [REDACTED] e [REDACTED].

Quest'ultimo in particolare: - negava gli addebiti; - precisava di aver interrotto la professione dal 18 gennaio 2008 ai primi mesi del 2010 per un incidente; - esponeva di essere stato affiancato all'avv. [REDACTED] su richiesta dello stesso (talché sarebbe stato questi a dover

pagare i suoi compensi); - assumeva di aver ricevuto poi un incarico diretto dai clienti attesa l'indisponibilità dell'avv. [REDACTED]; - negava di aver contraffatto timbri dell'Ufficio Notifiche; - riconosceva la paternità del ricorso esibitogli ma disconosceva la paternità dei timbri apposti; - ammetteva di essere stato incaricato di interporre appello al C.G.A. avverso la sentenza del T.A.R., di non essere abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e di avere comunque sottoscritto, dopo averlo predisposto, il ricorso pur specificando la necessità di raccogliere la firma del cassazionista avv. [REDACTED].

All'esito dell'audizione il C.O.A. di Palermo ha deliberato di rivolgere un'ulteriore richiesta di informazioni alla Procura della Repubblica (in ordine all'esistenza del procedimento penale) e di fare richiesta al C.G.A. di copia del ricorso avverso la sentenza del T.A.R. n. [REDACTED]/2007, allegando la copia già in possesso all'Ordine stesso.

La Procura della Repubblica di Palermo in data 21 dicembre 2010 ha comunicato la pendenza del procedimento penale rubricato al n. [REDACTED]/2010, specificando erano state delegate le opportune indagini alla P.G.

Il C.G.A. in data 19 gennaio 2011 ha inviato copia del ricorso richiesto, recante il n. [REDACTED]/2008, con la relata di notifica del 17 gennaio 2008, la firma in calce alla delega di 22 parti assistite, l'indicazione a mano del nome dell'avv. [REDACTED] apposto in uno spazio bianco nel corpo di una delega battuta a macchina, la firma in calce per autentica illeggibile (che l'avv. [REDACTED] escusso il 24 febbraio 2011 ha disconosciuto), timbri vari, la richiesta di notifica urgente oggi 18 gennaio 2008 con firma non leggibile ed il timbro del 17 gennaio 2008.

I testi hanno confermato quanto oggetto di esposto, ricordando: - il conferimento del mandato all'avv. [REDACTED], su consiglio dell'avv. [REDACTED]; - il versamento di somme ad entrambi per la fase innanzi al T.A.R. sia altri importi al solo avv. [REDACTED] per il ricorso alla C.G.A.; - l'impossibilità di conferire con quest'ultimo avvocato per un lungo periodo di tempo; - il comportamento elusivo dello stesso in occasione dell'incontro del 18 gennaio 2008. I testimoni hanno riconosciuto la loro firma apposta in calce al ricorso al C.G.A., ma una di essi ha escluso che la copia esibitale del ricorso fosse corrispondente a quella consegnata dall'incolpato ai propri clienti. Gli esponenti hanno negato di aver mai conosciuto l'avv. [REDACTED] talchè il C.O.A. ha disposto l'audizione dello stesso (unitamente all'avv. [REDACTED] già collega di studio dell'avv. [REDACTED]).

In tale occasione l'avv. [REDACTED] ha disconosciuto la firma apposta come [REDACTED] in calce al ricorso al C.G.A. depositato dai ricorrenti sia quella apposta in calce alla copia del ricorso acquisito il 26 gennaio 2011 dal C.O.A., aggiungendo di ricordare un colloquio nel proprio studio nel corso del quale l'avv. [REDACTED] gli aveva richiesto di apporre la firma in calce ad un ricorso già predisposto ricevendo il suo rifiuto.

L'avv. [REDACTED] ha dichiarato di aver condiviso lo studio per qualche tempo con l'avv. [REDACTED], il quale da una certa data si è reso irreperibile dando occasione a ripetuti contrasti con

i clienti che lo avevano cercato più volte, vanamente dolendosi anche con la stessa ritenendola quasi responsabile dell'accaduto.

In esito all'assunzione di tali testimonianze, nella medesima udienza del 24 febbraio 2011, il C.O.A. ha deliberato di infliggere all'avv. [REDACTED] la sanzione disciplinare della cancellazione.

Al convincimento di colpevolezza il C.O.A. è pervenuto anche in virtù delle precedenti sanzioni inflitte a carico dell'incolpato, ritenendo provati i fatti sulla base delle risultanze processuali che avevano portato ad accertare: - la mancata emissione di fatture a fronte del ricevimento di somme (art. 15 C.D.); - la violazione dell'obbligo di informazione per non aver fornito chiarimenti sullo svolgimento del mandato (art. 40 C.D.); - la mancata collaborazione con il C.O.A. nella fase istruttoria (art. 24); - la consegna ai clienti di una copia del ricorso artefatta nei timbri di notifica (art. 6).

L'impugnazione proposta dall'avv. [REDACTED] si affida a tre motivi: 1) - mancata sospensione del procedimento disciplinare nonostante la contemporanea pendenza del procedimento penale sui medesimi fatti; 2) - contraddittorietà delle prove in relazione alle dichiarazioni dei testi sui timbri presenti sulla copia del ricorso consegnata agli esponenti; 3) - mancata violazione dell'art. 24 CDF, poiché la scelta dell'interessato di rimanere inerte nel procedimento disciplinare non può costituire violazione del dovere di collaborazione con il C.O.A., trattandosi di strategia difensiva nella disponibilità dell'incolpato. Pertanto ha concluso per la riforma della decisione impugnata con il conseguente proscioglimento da ogni addebito. Questo Consiglio con ordinanza resa nella seduta del 10 aprile 2014, depositata il 22 maggio 2014, ha disposto l'acquisizione di informazioni sullo stato del procedimento penale di cui al n. [REDACTED]/2010 r.g.n.r. della Procura della Repubblica di Palermo per la valutazione di una eventuale ipotesi di sospensione del procedimento disciplinare.

La richiesta di informazioni portava all'acquisizione, tramite PEC in data 24 aprile 2019, della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. [REDACTED] 2017, irrevocabile in data [REDACTED] 2017, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Palermo dell' [REDACTED] 2015 (di condanna alla pena di anni due di reclusione oltre alle statuizioni civili in favore delle parti costituite) con pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per tutti i reati ascrittigli per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili rideterminate in aumento.

Con memoria depositata il 7 giugno 2019 si è costituito per il ricorrente l'avv. [REDACTED] del foro di Roma riportandosi al ricorso ed eccependo, in subordine, l'intervenuta prescrizione per il lungo tempo trascorso dai fatti accaduti (novembre 2007), in assenza di atti interruttivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto dall'avv. [REDACTED] merita accoglimento limitatamente al terzo capo di incolpazione e va rigettato per gli ulteriori capi di incolpazione sui quali ha statuito il COA di Palermo.

Vanno preliminarmente trattati gli argomenti in rito, relativi alla mancata sospensione del procedimento disciplinare per la pendenza, all'epoca della decisione impugnata, del procedimento penale dinanzi al Tribunale di Palermo (n. [REDACTED]/2010 r.g.n.r.) e alla asserita prescrizione dell'azione disciplinare.

1) - In ordine alla mancata *sospensione del procedimento disciplinare* dinanzi al COA di Palermo per pendenza del procedimento penale, ritenuta obbligatoria alla luce del sistema vigente all'epoca dei fatti (art. 653 c.p.p.; Cass. Civ. Sez. Un. sentenza n. 15206 del 22 luglio 2016), va osservato che ai fini della sospensione è necessaria l'identità dei fatti contestati in sede penale ed in sede disciplinare, in quanto l'istituto mira ad evitare un contrasto tra giudicato penale e decisione disciplinare, mentre non risulta necessaria qualora sia irrilevante l'accertamento in fatto del processo penale (CNF sentenza n. 69 del 29 luglio 2019; CNF sentenza n. 234 del 23 dicembre 2017). Ed inoltre va ricordato che è onere della parte che invoca la pregiudizialità dimostrare l'identità dei fatti contestati in sede penale ed in sede disciplinare, al fine di consentire all'organo disciplinare di verificare la sovrapposibilità della fattispecie di reato al fatto oggetto di sua valutazione (Cass. Civ. Sez. un. sentenza n. 11987 del 15 maggio 2017; CNF sentenza n. 69 del 29 luglio 2019).

Nel caso in esame il ricorrente non ha fornito alcuna prova della sovrapposibilità della fattispecie di reato con i fatti di cui ai capi di incolpazione. Dal fascicolo del procedimento dinanzi al COA di Palermo si evince la semplice notizia della pendenza del procedimento penale n. [REDACTED]/10 r.g.n.r. a carico di [REDACTED] (cfr. lettera Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo del 19 gennaio 2011 n. 1338 di protocollo – doc. 24 fascicolo COA Palermo), senza l'acquisizione di alcun atto di esso. A ciò si aggiunga che, a seguito dell'ordinanza di questo Collegio del 22 maggio 2014, è stata acquisita la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. [REDACTED] del [REDACTED] 2017, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'avv. [REDACTED] per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili rideterminate in pejus; sentenza divenuta irrevocabile il 16 maggio 2017. Dalla lettura della sentenza si evince il contenuto dei capi di imputazione del menzionato procedimento penale attinenti ai delitti di cui agli artt. 477 e 482 c.p. (contraffazione dei timbri attestanti il deposito di un ricorso al CGA di Sicilia), 476 c.p. (falso materiale in atto pubblico, con riferimento al falso mandato alle liti recante l'apparente sottoscrizione di tale avvocato [REDACTED]) e 640 e 61 n. 11 c.p. (induzione in errore di una moltitudine di clienti per aver dichiarato loro, contrariamente al vero, di aver depositato il ricorso al CGA facendosi pagare € 400,00 da ciascuno degli impugnanti per una prestazione non adempiuta). I fatti contestati in sede disciplinare

attengono, invece, al mancato adempimento del dovere fiscale per omessa fatturazione di corrispettivi percepiti, all'omesso obbligo di informazione sullo svolgimento del mandato, alla mancata collaborazione con il COA per l'attuazione delle finalità istituzionali e alla consegna agli esponenti di una copia del ricorso dinanzi al CGA artefatta nei timbri di notifica. Quindi, aldilà del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'incolpato circa la sovrapposibilità delle fattispecie di reato con i fatti oggetto di accertamento disciplinare, appare di tutta evidenza la diversità dei fatti contestati in sede penale rispetto a quelli contestati in sede disciplinare, di talché alcun obbligo di sospensione del giudizio disciplinare faceva carico al COA di Palermo.

2) - Venendo all'ulteriore questione preliminare, sollevata con la memoria difensiva del 6 giugno 2019, di asserita *prescrizione dell'azione disciplinare*, si osserva che alla fattispecie va applicata la disciplina di cui all'art. 51 RDL n. 1578/1933 per il consolidato insegnamento del Supremo Collegio secondo cui *"in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65 comma 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico.- Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo ius superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della l.n. 247/2012"* (ex multis: Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018; Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 12798 del 22 maggio 2017; nello stesso senso CNF sentenza n. 79 del 18 settembre 2019; CNF sentenza n. 70 del 29 luglio 2019; CNF sentenza n. 42 del 12 giugno 2019).- Di conseguenza occorre considerare la vecchia disciplina, ai sensi della quale il termine di prescrizione dell'azione disciplinare è di cinque anni.

Va inoltre considerato che l'interruzione della prescrizione è diversamente disciplinata nei due gradi del procedimento disciplinare: nella fase amministrativa, che all'epoca si svolgeva davanti al COA, trova applicazione l'art. 2945, comma 1, c.c., per cui dal momento dell'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione; nella fase giurisdizionale, davanti al CNF, opera il principio dell'effetto interruttivo permanente, disposto dagli artt. 2945, comma 2, e 2943 c.c., che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alla sezioni unite (ex multis CNF sentenza n. 79 del 18 settembre 2019; CNF sentenza n. 69 del 29 luglio 2019; CNF sentenza n. 56 del 16 luglio 2019). La prescrizione dell'azione disciplinare, qualora attenga a fatti diversi da quelli contestati in sede penale, è interrotta dal promovimento dell'azione disciplinare e dai successivi atti di impulso e, quindi, dall'atto di apertura del procedimento, dalla formulazione

del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento e, comunque, da tutti gli atti procedurali di natura propulsiva (atti di impugnazione) o probatoria, come l'interrogatorio dell'incolpato (ex multis CNF sentenza n. 79 del 18 settembre 2019).

Nel caso in questione il dies a quo per la decorrenza della prescrizione risale al mese di novembre 2007, come evidenziato anche dalla difesa dell'incolpato con la memoria difensiva del 6 giugno 2019. Dalla lettura dell'esposto emerge, peraltro, che i fatti di cui ai capi di incolpazione sono successivi alla sentenza del TAR Sicilia del [redacted] 2007, allorquando gli esponenti hanno chiesto all'avv. [redacted] di occuparsi dell'impugnazione dinanzi al CGA ed hanno versato acconti a tal fine. Anche volendo, quindi, retrodatare al maggio 2007 il dies a quo, va osservato che al momento del compimento del primo atto interruttivo della prescrizione e, cioè, la delibera di apertura del procedimento disciplinare, emanata il 24 giugno 2010, non era decorso il termine di cui all'art. 51 RDL 1578/1933. A prescindere dagli atti interruttivi della prescrizione endoprocedimentali (qual è l'interrogatorio dell'incolpato reso nella seduta del 9 dicembre 2010), ai fini della verifica della maturazione del termine prescrizionale è sufficiente richiamare la data della decisione del COA di Palermo, intervenuta il 24 febbraio 2011, con deposito presso la segreteria dell'Ordine in data 27 novembre 2012. Atti intervenuti sempre nell'ambito del quinquennio dal precedente atto interruttivo. Alla decisione del COA di Palermo ha fatto seguito l'atto di appello del 21 dicembre 2012, a decorrere dal quale opera l'effetto interruttivo permanente della prescrizione di cui agli artt. 2945, comma 2, e 2943 c.c.

3) - Nel merito, il ricorso merita accoglimento solo per quanto concerne *la contestata violazione dell'art. 24 CDF*. Il ricorrente esclude la rilevanza deontologica del proprio comportamento, ritenendo che rientri nel diritto di difesa dell'incolpato la scelta di partecipare attivamente ovvero di rimanere silente rispetto ad un procedimento disciplinare che lo riguarda. Con la decisione impugnata il COA di Palermo ha ritenuto censurabile la mancata collaborazione dell'avv. [redacted] alla fase istruttoria preliminare all'apertura del procedimento.

La giurisprudenza di legittimità esclude la rilevanza deontologica della condotta prevista dall'art. 24, secondo capoverso, del previgente CDF con riferimento al procedimento disciplinare, poiché la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta di chiarimenti del COA concernente un esposto presentato nei suoi confronti costituisce legittimo esercizio del diritto di difesa, in forza del principio *nemo tenetur contra se edere*, che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e prevale quindi sull'esigenza del pieno e corretto esercizio delle funzioni istituzionali dei Consigli degli ordini degli avvocati (Cass. Civ. Sez. Un. sentenza n. 4773 del 28 febbraio 2011; in senso conforme CNF sentenza n. 97 del 27 agosto 2018; CNF sentenza n. 216 del 19 dicembre 2014; CNF sentenza n. 228 del 30 dicembre 2013). Non a caso la fattispecie non è sanzionata nel nuovo codice deontologico -

4) - Al contrario, il ricorso *non merita accoglimento per gli altri motivi di impugnazione*.

L'avv. █████ censura la decisione del COA di Palermo reputando errata la valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice disciplinare. Ritiene in particolare non provata la consegna agli esponenti della copia del ricorso al CGA. A dire dell'appellante le versioni fornite dalle esponenti █████ e █████ (sentite nella seduta del 10 febbraio 2011) sarebbero contraddittorie sul punto, facendo riferimento a due momenti diversi (luglio 2007 e novembre 2007) e difetterebbero di elementi oggettivi a supporto. Allo stesso tempo, il ricorrente afferma di aver consegnato una bozza di ricorso senza firme né timbri, specificando di non essere cassazionista, adempiendo così al dovere di informazione nei confronti dei clienti. Sempre a dire dell'appellante, la copia del ricorso depositata al CGA sarebbe diversa rispetto alla propria bozza tant'è che oltre alla firma dell'avv. █████ anche la propria firma sarebbe alterata.

4A) - Il COA di Palermo ha ritenuto la colpevolezza dell'avv. █████ in ordine al *mancato adempimento del dovere fiscale* di emissione di fatture in favore degli esponenti a fronte dei corrispettivi percepiti, in violazione dell'art. 15 del previgente codice deontologico forense.- Su tale fatto l'appellante nulla ha dedotto, non ritenendo quindi di muovere specifiche censure alla decisione impugnata.- La prova del fatto è pacificamente acquisita con le testimonianze delle signore █████ e █████ (sentite nella seduta del 10 febbraio 2011), puntualmente riportate nella decisione impugnata.-

4B) - Del pari alcun argomento difensivo viene svolto nell'atto di impugnazione in merito all'ulteriore addebito mosso all'avv. █████, *per non aver fornito ai propri clienti i chiarimenti sullo svolgimento del mandato* affidatogli, in violazione dell'art. 40 del CDF previgente.- Anche di tale fatto sussiste la prova agli atti del procedimento avendo le esponenti, sentite dal COA di Palermo nella seduta del 10 febbraio 2011, confermato che l'avv. █████ si sottraeva alle loro richieste di incontro per le informazioni del caso.- La circostanza è resa verosimile anche da quanto riferito dalla collega di studio, avv. █████ (sentita nella seduta del 24 febbraio 2011), la quale ha raccontato dell'episodio nel corso del quale è dovuta intervenire la Polizia per le proteste veementi delle clienti che sollecitavano informazioni sullo stato della pratica.-

4C) - Parimenti infondata è l'impugnazione della decisione del COA di Palermo in merito al capo di incolpazione relativo alla *consegna della copia del ricorso al CGA artefatta nei timbri di notifica*.- Dagli atti del procedimento risulta acquisita una copia del ricorso al CGA di Palermo, allegata all'esposto, dalla quale si evince un timbro di consegna agli Uffici Giudiziari presso la Corte di Appello di Palermo, con relativa specifica, che gli esponenti assumono essere stata loro consegnata dall'avv. █████ nei primi giorni di novembre 2007.- La circostanza è stata confermata dagli esponenti escussi nella seduta del 10 febbraio 2011.- Il timbro di consegna agli Uffici Giudiziari del 16 luglio 2017, che risulta dalla copia allegata all'esposto, manca nella copia del ricorso acquisita dal COA di Palermo per il tramite del CGA

della Regione Siciliana che, invece, reca un adesivo di richiesta notifica datato 17 gennaio 2008.- Copie del ricorso relativamente alle quali è stata accertata, sia in sede disciplinare che in sede penale, la falsità della firma dell'avv. [REDACTED] (o [REDACTED]), sia in calce all'atto che in calce alla procura.- Dal solo rilievo documentale, al di là delle testimonianze rese dalle esponenti, risulta evidente la falsità del timbro degli ufficiali sulla copia del ricorso al CGA consegnata dall'avv. [REDACTED] agli esponenti e da questi allegata all'esposto.-

A nulla rileva il motivo di impugnazione che si legge nell'atto di appello in ordine alle asserite contraddizioni da parte dei testi circa la data di consegna della copia del ricorso al CGA.- Sono discrasie del tutto irrilevanti, non potendovi essere dubbio in merito alla paternità dell'atto che, nel suo contenuto sostanziale, corrisponde esattamente a quello acquisito dal COA di Palermo per il tramite del CGA della Regione Siciliana.- Non è pensabile, peraltro, che gli esponenti potessero acquisire una copia del ricorso da altre persone se non dall'avv. [REDACTED], atteso che nel mese di novembre 2007 non vi era ancora l'atto effettivamente notificato all'Ufficio Provinciale del Lavoro ed all'Assessorato Regionale del Lavoro che risale al gennaio 2008.-

5) - Dalla confermata responsabilità dell'avv. [REDACTED] in ordine ai capi di incolpazione per i quali l'impugnazione è stata rigettata deriva l'applicazione della *sanzione* che non può essere quella irrogata dal COA di Palermo, atteso che la cancellazione non rientra più tra le sanzioni previste dal nostro ordinamento professionale (art. 22 codice deontologico, art. 53 l.n. 243/2012 ed art. 30 regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2).- Come insegnato dal Supremo Collegio (Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 30993 del 27 dicembre 2017): *“una volta scomparsa dal catalogo delle sanzioni la cancellazione dall'albo per effetto della sopravvenuta lex mitior, non resta che applicare al caso di specie integralmente lo ius superveniens.- Esso, in luogo della cancellazione, prevede la sanzione meno afflittiva della sospensione, attualmente consistente nell'esclusione temporanea, ampliata sino a cinque anni, dall'esercizio della professione e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti ed in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura. Se vale, dunque, il principio che la disposizione più favorevole non può risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa, non se ne può ricavare arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell'una e dell'altra. Una volta stabilita, con riferimento al caso concreto, quale sia la disciplina più favorevole, essa non può che essere applicata nella sua integrità. E' necessario, in altre parole, applicare, per intero, quella delle due discipline che, nel suo complesso, risulti più favorevole all'interessato. La relativa valutazione non può essere fatta in astratto, perché entrambe le discipline tra cui si pone il raffronto contengono disposizioni più favorevoli e disposizioni meno favorevoli, bensì deve essere effettuata confrontando tutte le conseguenze che deriverebbero applicando integralmente ciascuna delle due discipline al caso concreto”*.- Orbene, l'art. 22 del cdf, l'art.

53 del nuovo ordinamento della professione forense e l'art. 30 dell'attuale regolamento disciplinare non prevedono la sanzione della cancellazione.- Si tratta, quindi, di un assetto globalmente più favorevole all'avv. █████ rispetto all'art. 40 RDL 1578/1933 che, all'epoca dei fatti, prevedeva anche la cancellazione dall'albo.- Considerato che la cancellazione dava luogo a conseguenze più gravi rispetto all'attuale regime di sospensione dall'albo, se ne evince che la nuova disciplina è più favorevole e, quindi, può trovare applicazione nel caso di specie, con conseguente sostituzione della cancellazione con un periodo di sospensione.-

La responsabilità dell'avv. █████ è stata accertata per la violazione dell'art. 15 del cdf vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 16), dell'art. 40 (oggi art. 27) e dell'art. 6 (oggi art. 9).- Gli artt. 16 e 9 non contengono la previsione di una sanzione edittale, nel mentre la violazione dell'art. 27 prevede per le ipotesi di cui ai commi 6, 7 e 8 la sanzione disciplinare della censura, maggiorabile, nei casi più gravi, con la sospensione non superiore ad un anno.-

Con riferimento alla violazione degli artt. 9 e 16 del CDF vigente occorre far riferimento al seguente insegnamento giurisprudenziale: *“Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense - governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.) - è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (Cass. Civ. sez. un. sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018; nello stesso senso CNF sentenza n. 69 del 29 luglio 2019; CNF sentenze n. 50 e n. 60 del 16 luglio 2019).*

Ciò premesso, per la commisurazione della sanzione occorre ricordare che l'art. 21 nuovo CDF, comma 3, richiede che la sanzione sia «commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione», e che si debba comunque tenere conto «del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari».

Le modalità del fatto, la reiterazione delle condotte, il comportamento complessivo tenuto dall'avv. ■■■■■, l'esistenza di precedenti disciplinari richiamati nella sentenza impugnata, il pregiudizio subito dalle parti assistite, la compromissione dell'immagine della professione forense inducono questo Collegio a ritenere equamente commisurata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di anni tre in luogo della cancellazione dall'albo disposta dal COA di Palermo.-

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n.37, Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso con riferimento al capo di incolpazione relativo alla violazione dell'art. 24 cdf previgente e lo rigetta per gli altri capi di incolpazione per i quali è stata pronunciata la responsabilità disciplinare dal COA di Palermo; di conseguenza ridetermina la sanzione nella sospensione dall'esercizio della professione per anni tre;

dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2019.

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 maggio 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria